

LE VOSTRE DOMANDE

Letto a caccia di notizie sulla Banca delle Marche

Desideravamo avere delle delucidazioni più chiare in merito alla nuova normativa che è entrata in vigore il 1 gennaio 2016. In particolare vi chiedo notizie circa l'affidabilità della "Nuova Banca delle Marche Spa" dove ho un conto corrente e un buono di risparmio vincolato a un anno. In merito alle ultime vicende che riguardano l'istituto di credito. In particolare volevamo avere le seguenti precise informazioni sul nuovo soggetto e precisamente: 1) Il nuovo soggetto "Nuova Banca delle Marche Spa" rientra nella copertura del fondo interbancario di tutela dei depositi? 2) L'eventuale copertura vale anche per i depositi di risparmio? Nel caso di un'eventuale futura fusione con altra banca, i depositi e buoni di risparmio sottoscritti precedentemente alla fusione, mantengono le stesse condizioni economiche e di copertura pattuite?

Mario
(via e-mail)

■ Nuova Banca delle Marche, il nuovo istituto di credito rinato sulle ceneri della "vecchia" Banca Marche aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, come si può evincere da pagina 7 dell'elenco degli aderenti al Fitd pubblicato sul sito on line dell'or-

ganismo di garanzia citato (www.fitd.it). «Da tale adesione deriva pertanto la nota tutela sulla liquidità depositata presso i conti correnti», ricorda **Jacopo Ceccatelli**, ad di **Marzotto Sim**. «I clienti della banca che avessero delle disponibilità liquide presso i propri conti correnti, sarebbero infatti esclusi, almeno parzialmente, dal dover contribuire a risanare un eventuale dissesto della banca. Il Fitd tutela (quindi rinfonde) tutti i depositi fino ad un massimo di 100mila euro per intestatario, cumulando tutti i conti che lo stesso dovesse avere presso la stessa banca. Questa norma pone così i correntisti in una posizione privilegiata nel caso in cui un istituto di credito dovesse essere soggetto alla norma del bail-in».

In merito al buono di risparmio proposto da Banca Marche, la

remunerazione varia ovviamente a seconda della durata (inferiore o superiore a 12 mesi), è nominativo e può essere cointestato. Descritto così sembrerebbe una forma d'investimento. La prassi però lo vuole assimilato ai conti correnti dai quali mutua la garanzia da parte del Fitd. «Lo stesso infatti, in caso di eventuale dissesto dell'istituto bancario, garantisce fino ad un massimo di 100mila euro per intestatario», ricorda Ceccatelli. «Anche in questo caso però nell'evenienza in cui uno degli intestatari del prodotto in oggetto fosse anche intestatario di un altro conto presso la stessa banca, la garanzia dei 100mila euro sarebbe da intendersi sul cumulo totale della liquidità giacente sui rapporti ad esso intestato».

Anche per il terzo quesito la risposta è affermativa. I contratti sottoscritti mantengono le stesse condizioni, indipendentemente da qualsiasi cambio di proprietà della banca. Tuttavia, è d'obbligo fare sempre riferimento alla copia del contratto firmato ed al foglio informativo che descrive e disciplina il prodotto sottoscritto. Un eventuale cambio di proprietà della banca non può in alcun modo alterare la natura dei prodotti. Anche in caso di variazione normativa quest'ultima può impattare su contratti pregressi soltanto in caso di efficacia retroattiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

